

Circolare: 42/2022

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-17151/III.1

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri

Data.: 22 aprile 2022

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri Pediatrici

Oggetto: COVID Obbligo vaccinale – infezione da SARS-CoV-2

Loro Sedi

Facendo seguito alla circolare 29/2022 e successiva circolare n. 36/2022 in relazione alla nota a firma della Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie (**allegata**) si inoltra, per ulteriore informazione e a conferma di quanto già disposto, il riscontro del Ministero della salute prot. 5505 del 29/3/2022.

Si riportano di seguito i relativi adempimenti per gli Ordini

1) Termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo

Il Ministero, facendo riferimento alla circolare ministeriale n. 59207- 24/12/2021-DGPRE precisa *“In relazione alle riferite incertezze sull'individuazione dei termini di decorrenza dell'obbligo di somministrazione della dose di richiamo, si conferma che i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo... Si evidenzia che il decreto-legge n. 172 del 2021, pubblicato il 26 novembre u.s., nell'estendere l'obbligo in questione alla dose di richiamo ha già previsto un congruo lasso temporale per l'adeguamento, ponendo il dies a quo dell'obbligo al 15 dicembre 2021. In aggiunta, va tenuto in debita considerazione l'ulteriore termine di venti giorni dalla ricezione dell'invito da parte degli Ordine, concesso - per l'effettuazione della dose - nell'ambito della verifica in contraddittorio ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021.*

Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose di richiamo decorsi 120 giorni dal completamento dell'obbligo vaccinale (il 121° giorno scatta l'obbligo di accertamento per l'Ordine)

2) Termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione dell'unica dose nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. e mai vaccinati

Nel merito l'Ufficio legislativo del Ministero afferma che *“per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desidera può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE, prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE e prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE).*

Da quanto precede, discende che il professionista sanitario che non si è mai vaccinato ed ha contratto il Covid deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la vaccinazione decorsi 90 giorni dalla data del test diagnostico positivo (il 91° giorno scatta l'obbligo di accertamento per l'Ordine)

3) Termini in caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose

Nel merito l'Ufficio legislativo del Ministero afferma che *“Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRES e prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRES). In questo caso, vale l'indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.*

Da quanto precede, discende che anche in questo caso il professionista sanitario che ha contratto il Covid entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la somministrazione della seconda dose decorsi 90 giorni dalla data del test diagnostico positivo – come se non avesse mai effettuato il vaccino (il 91° giorno scatta l'obbligo di accertamento per l'Ordine)

4) Sospensione del sanitario per mancato completamento del ciclo primario o mancanza della dose di richiamo e successiva positività al virus

L'Ufficio Legislativo del Ministero della salute ha rappresentato che *“Fermo restando quanto rappresentato, sentito lo scrivente Ufficio legislativo, con la nota di Codesto Ufficio prot. n. 2992 del 18 febbraio 2022 in ordine alla verifica delle vaccinazioni effettuate cui sono tenuti gli Ordini, per il tramite delle Federazioni nazionali, mediante la Piattaforma nazionale-DGC, si rammenta che nella fase del “contraddittorio” preventivo, disciplinata dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021, l'Ordine invita il professionista che risulti non vaccinato a presentare, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'esenzione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito o la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.*

Al riguardo, è opportuno chiarire preliminarmente che, nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, è comunque raccomandata la dose di richiamo (booster) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari del Ministero della salute prot. n. 56052-06/12/2021-DGPRES e prot. n. 59207-24/12/2021-DGPRES); inoltre in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati, come pure in caso di soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose, è comunque raccomandata l'effettuazione della vaccinazione a distanza di 3 mesi (90 giorni) (cfr. circolare del Ministero della salute prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRES).

*Pertanto, l'intervenuta **infezione non rientra tra le ipotesi di “insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”** (cfr. art. 4, comma 3, decreto-legge n. 44 del 2021) documentabili in corso di contraddittorio, al fine di escludere la necessità di ulteriori dosi e non fa pertanto venire meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all'obbligo nelle tempistiche a tal fine previste.*

Tanto premesso, per quanto rileva in questa sede, il professionista non ancora vaccinato secondo le tempistiche dettate dalla circolare del Ministero della salute, che risulti, quindi, inadempiente, ha la possibilità - in corso di contraddittorio con l'Ordine competente - di evitare la sospensione fornendo dimostrazione dell'intervenuta richiesta di vaccinazione da effettuare entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'invito”. “nell'ipotesi in cui l'interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo o della dose non sia allo stesso imputabile - poiché, al contrario, riferibile a variabili esterne, come ad es. l'organizzazione dei servizi vaccinali - l'Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all'adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata.

Il Ministero dispone inoltre che la somministrazione di un vaccino anche al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile:



- per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.

Pertanto, l'Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all'obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni, secondo l'indicazione sopra riportata).

In altri termini, il termine legale di 20 giorni dovrà essere differito in relazione alla prima data utile per la somministrazione della dose, nel rispetto della richiamata tempistica e tenuto conto dell'organizzazione dei servizi vaccinali.

Resta inteso che, una volta effettuata la vaccinazione, per evitare la sospensione, il professionista dovrà fornire all'Ordine, immediatamente e comunque non oltre 3 giorni, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale".

Da quanto precede, discende che il professionista sanitario che ha contratto il Covid deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la somministrazione della seconda dose decorsi:

- **90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;**
- **120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.**

Si ricorda che per coloro i quali sono già sospesi l'Ordine dovrà procedere alla cessazione temporanea dell'efficacia della sospensione come previsto dal DL 24.3.2022 n. 24 come indicato nella circolare n. 36/2022.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.